

REGOLAMENTO

“CENTRI SERVIZI INTERSTRUTTURALI”

SENATO ACCADEMICO	23.2.1995; 18.10.1995; 19.5.1999
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.2.1995; 25.10.1995; 25.5.1999
DECRETO RETTORALE	727 AG dd. 7.8.1995; 1008 AG dd. 13.11.1995; 546/AG dd. 3.6.1999
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 10 giugno 1999

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1-

I "Centri Servizi Interstrutturali" possono essere istituiti per l'esercizio di attività gestionali proprie di più strutture didattiche, scientifiche o di servizio, ovvero per attività di servizio di rilevante impegno finanziario, proiettate nel tempo per periodi almeno quinquennali e che rivestano interesse per più strutture.

Le risorse, di personale, finanziarie e patrimoniali per lo svolgimento delle attività in questione sono gestite dal Centro Servizi e contabilizzate a debito delle strutture utenti in proporzione ai rispettivi quozienti d'utenza.

I Centri in questione sono disciplinati dalle norme di cui al Titolo V del vigente regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, relativo alla gestione dei Dipartimenti, e dal presente Regolamento.

Art. 2-

I "Centri Servizi Interstrutturali" sono istituiti con Decreto del Rettore, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentite le strutture interessate

Le specifiche attività di ciascun Centro sono definite dal relativo atto istitutivo.

Art. 3-

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;

b) il Comitato di gestione.

Il Direttore è nominato dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, sentiti i responsabili delle strutture servite e preferibilmente scelto tra questi; in ogni caso, se appartenente ai ruoli del personale docente-ricercatore dovrà aver optato per il regime d'impegno a tempo pieno e se appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dovrà avere qualifica funzionale superiore alla ottava.

Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile delle strutture servite, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di singoli docenti e ricercatori fatta salva la loro autonomia ai sensi del 2° comma, punto 5, dell'art.85 del DPR 11 luglio 1980 n.382.

Il Direttore, coadiuvato dal Comitato di gestione e tenendo conto dei criteri generali dettati dagli Organi di indirizzo delle strutture servite, per ciascuna di esse provvede a:

- predisporre annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle attività;
- predisporre, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredate da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
 - utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nella struttura;
 - eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
 - conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale e interuniversitaria;
 - risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio.

Il Direttore del Centro Servizi provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento delle strutture servite e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che

regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

Il Direttore del Centro Servizi designa la persona incaricata della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 4 -

Il Comitato di gestione del Centro Servizi è costituito da uno o più rappresentanti delle strutture servite, designati dai rispettivi responsabili e scelti tra i componenti dei rispettivi organi di indirizzo.

Art. 5-

Le specifiche attività demandate a ciascun Centro di Servizi ai sensi del precedente art.2 e gli specifici fondi ad esso attribuiti ai sensi del precedente art.3 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli delle Strutture interessate.